



REGIONE LIGURIA

# ATTENZIONE!

# PERICOLO di INCENDIO!

Con decreto numero            in data            del Responsabile del Centro Operativo Regionale  
è stato decretato lo

## STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Secondo quanto disposto dall'art. 42 della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", in tutti i boschi ed in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi ove si possa creare un pericolo di incendio

# È VIETATO

**ACCENDERE FUOCHI DI QUALSIASI TIPO**

**FAR BRILLARE MINE**

**USARE APPARECCHI ELETTRICI O A FIAMMA PER TAGLIARE METALLI**

**USARE MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCANO FAVILLE O BRACE**

**FUMARE O COMPIERE ALTRE ATTIVITÀ CHE POSSANO COMUNQUE CREARE PERICOLO**

*È consentito accendere fuochi **unicamente** nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, solo se dotate di specifiche strutture fisse.*

Per i trasgressori previsti applicabilità a sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000 (art. 52, comma 1) della l.r. n. 4/1999 o lire 1.000.000 per il danno al bosco prevista all'art. 52 comma 6, di importo pari dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate o del danno arrecato.

**Ai trasgressori** si applicano inoltre i seguenti articoli del Codice Penale.

**Art. 423 C.P. (Incendio).** Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.